

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.)

“VIRTUS DESENZANO BK”

Sede in DESENZANO DEL GARDA (BS), VIA AGELLO 100

C.F.: 93027000178

\*\*\*\*\*

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

\*\*\*\*\*

Sono presenti i signori:

BERLANDA MARCO; COSTANTINI PASQUALE; ALBANESE OLIVIERO;  
BROGNOLI ANTONIO e DEANESI STEFANO

Essi dichiarano di voler costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica per propagandare e promuovere iniziative di carattere sportivo nel campo della pallacanestro.

L'Associazione sarà denominata “A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK” (“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”) ed avrà la sua sede in Desenzano del Garda, Via Agello 100.

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura di 1 EURO, da offerte volontarie e dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività istituzionali. L'assemblea dei soci eleggerà un consiglio direttivo, che al suo interno nominerà un presidente che avrà la rappresentanza dell'ente. Tali organi dureranno in carica 2 (due) anni, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo.

Potranno essere ammesse a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, le persone che ne faranno domanda e che siano disposte a condividere le finalità dell'associazione stessa. I soci avranno diritto di frequentare i



locali sociali, di servirsi delle strutture e del materiale che sarà acquistato dal sodalizio. L'associazione si estinguerà per volontà dell'assemblea ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad altri enti con eguali finalità.


Con il presente atto firmato in calce dai soci suddetti viene delegato il Sig. Berlanda Marco ad adempiere a tutte le formalità costitutive, di registrazione dello statuto, che forma parte integrante del presente atto, e alla convocazione della prima assemblea.

Allegati: statuto dell'associazione

(BERLANDA MARCO)  
Berlanda Marco

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA  
Ufficio Territoriale di Lonato ~~etc.~~  
Atto reg. n. 12 LUG 2011  
Serie 3 N. 2898  
Esibito attestazione di pagamento  
di € 172,00

Per delega del  
DIRETTORE PROVINCIALE  
(Dott. Antonino Lucido)  
Il Funzionario  
IL FUNZIONARIO  
(Dr. Antonio Tea)





ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRO  
N. 12 LUG. 2011 AL N. 2898

SERIE 3 Per delega del  
DIRETTORE PROVINCIALE  
(Dott. Antonio Lucido)  
IN FIDELIUM  
(Dr. Antonio Lucido)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

\*\*\*\*\*



Art. 1. - E' costituita, a norma dell'art. 36 c.c., l'associazione denominata  
"Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) VIRTUS DESENZANO BK".

Essa ha sede in Desenzano del Garda (BS), via Agello, 100 e non possono essere  
aperte sedi secondarie.

Art. 2. - L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente  
finalità di diffusione e propaganda sportiva nel campo della pallacanestro  
dilettantistica. La sua attività principalmente consiste nel propagandare e  
promuovere iniziative sportive e di sviluppare la pratica del gioco della  
pallacanestro, nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano, e dei regolamenti emanati  
dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad  
eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle  
statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3. - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative che  
verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali  
versamenti volontari di soci o di terzi e dai ricavi delle iniziative sociali.

I versamenti effettuati a titolo di quota o contributo associativo e a qualsiasi altro  
titolo non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso.

Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili a terzi, ad eccezione dei  
trasferimenti a causa di morte.

Art. 4. - Sono soci dell'Associazione (possono essere previste varie categorie di  
soci quali: onorari, fondatori, benemeriti, vitalizi, ordinari, per ciascuna categoria  
dovranno essere specificati doveri e diritti):

BERLANDA MARCO; COSTANTINI PASQUALE; ALBANESE OLIVIERO;  
BROGNOLI ANTONIO e DEANESI STEFANO

Non potranno rivestire la qualifica di socio: persone fisiche, persone giuridiche o enti comunque costituiti e denominati, qualora siano già soci in altre società sportive.

E', altresì, fatto divieto all'associazione ed ai suoi soci di assumere e detenere a qualsiasi titolo anche per interposta persona, partecipazioni anche minoritarie in altre società sportive affiliate alla F.I.P., né possono effettuare finanziamenti a favore di società partecipanti allo stesso campionato o campionato immediatamente superiore o inferiore.

Inoltre non possono rivestire la qualifica di socio coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La eventuale divisione degli aderenti in particolari categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente del Consiglio Direttivo (v. art. 15).

Art. 5. – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;

- il Dirigente Responsabile.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.

Art. 6. – Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Tutte le cariche sociali hanno durata biennale se all'atto della nomina non è fissata una durata diversa, comunque non superiore a tre anni sportivi.

Art. 7. – L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

Nell'avviso di convocazione, spedito a mezzo raccomandata o consegnato a mano al socio che ne firmi una copia per ricevuta, devono essere indicati luogo e ora dell'Assemblea ed ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato un diverso giorno in cui si terrà l'assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale.

Tra la data di ricevimento dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno cinque giorni.

Art. 8 – L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo trimestre di ogni anno sportivo, per deliberare in ordine al rendiconto, al bilancio preventivo e conto consuntivo, alla nomina delle cariche sociali e agli indirizzi generali dell'associazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno due decimi dei soci o due quinti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve convocare l'assemblea nei quindici giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a trenta giorni dalla data della lettera di convocazione.

Art. 9 - L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- trasferimenti di attività;
- modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenienti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice-presidente, se nominato, o da altro socio eletto dall'assemblea.

L'assemblea nomina altresì un segretario.

Il segretario redige il verbale dell'assemblea che, previa sottoscrizione, da parte del presidente e del segretario, viene trascritto nell'apposito libro sociale.

Art. 12 - Ogni aderente può intervenire in assemblea se in regola con i pagamenti sociali e ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà rappresentare, con delega in calce all'atto di convocazione, un solo altro socio avente diritto al voto.

Alle assemblee, se invitati, possono assistere, ma non partecipare i soci non aventi diritto al voto.

Art. 13 – Il consiglio direttivo nominato dall'assemblea con scrutinio segreto si compone con n. 5 membri ed attua le deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno 3 membri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo resta in carica per anni due (v. art. 6) ed elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente (facoltativo), il Dirigente responsabile ed il segretario.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'assemblea.


Il consiglio direttivo è competente a deliberare anche in ordine al contratto di abbinamento pubblicitario.

Art. 14 - Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

In caso di dimissioni del presidente, il dirigente responsabile lo sostituisce, sino alla nomina del nuovo presidente.

Art. 15 – Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Presidente dell'associazione e su di esse deciderà il Consiglio Direttivo inappellabilmente entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano, peraltro, le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto



immediato) ha efficacia dall'inizio dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare sull'esclusione di chiunque partecipi all'Associazione, in caso di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 16 – In caso di scioglimento dell'associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In particolare l'assemblea, in sede straordinaria, determinerà tutte le modalità della liquidazione, fermo restando che quanto residuo dovrà essere versato alla Federazione Italiana Pallacanestro la quale lo utilizzerà esclusivamente per attività di promozione e/o per contributi ad altre Società sportive.

Art. 17 – Libri sociali.

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- il libro soci,
- il libro verbali delle assemblee,
- il libro verbali del consiglio direttivo.

I libri sociali, rilegati con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale.



Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 18. – Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio o rendiconto economico e finanziario.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci e i rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 19. – All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 . – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.

Art 21 - L'associazione è regolata, oltre che dal presente Statuto, anche dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.P.; questi ultimi in particolare costituiscono espressamente parte integrante del presente statuto.

Per tutti i casi non indicati nella normativa sopra indicata, considerata nel suo complesso unitaria, troveranno applicazione gli artt. 36 e segg. Codice civile.

Desenzano del Garda, li 7/06/2011

Per approvazione

I soci

BERLANDA MARCO

COSTANTINI PASQUALE

ALBANESE OLIVIERO

BROGNOLI ANTONIO

DEANESI STEFANO

